



STATUTO

INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1	- Costituzione e denominazione	pag. 3
Art. 2	- Sede	3
Art. 3	- Scopi	3

TITOLO II - SOCI

Art. 4	- Soggetti della rappresentanza	4
Art. 5	- Rapporto associativo	4
Art. 6	- Diritti e obblighi	4
Art. 7	- Contributi	5
Art. 8	- Sanzioni	5
Art. 9	- Cessazione della condizione di socio	5

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI FEDERCOSTRUZIONI

Art. 10	- Organi di Federcostruzioni	6
Art. 11	- Assemblea	6
Art. 12	- Riunioni e deliberazioni dell'Assemblea	6
Art. 13	- Attribuzioni all'Assemblea	6
Art. 14	- Consiglio Generale	7
Art. 15	- Riunioni e deliberazioni del Consiglio Generale	7
Art. 16	- Attribuzioni del Consiglio Generale	7
Art. 17	- Presidente	8
Art. 18	- Vice Presidenti e Tesoriere	8
Art. 19	- Collegio dei Garanti contabili	8
Art. 20	- Probiviri	9
Art. 21	- Il Segretario	9

TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI

Art. 22	- Fondo comune	10
Art. 23	- Fondi Progetti	10
Art. 24	- Esercizio sociale e bilanci	10

TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Art. 25	- Modificazioni statutarie	11
Art. 26	- Scioglimento	11
Art. 27	- Rinvio	11

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE	11
---	----

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita la Federazione fra le Federazioni e le Associazioni di Settore espressione del settore delle costruzioni civili: nei comparti edile, industriale e infrastrutturale, delle tecnologie elettriche ed elettroniche, delle tecnologie e dei macchinari meccanici, dei materiali e dei prodotti - comprensivi di posa in opera, dei componenti e dei servizi del processo costruttivo, dei servizi innovativi e delle tecnologie digitali funzionali al settore, della progettazione, dell'impiantistica afferente, denominata "FEDERAZIONE DELLE COSTRUZIONI" in breve nel prosieguo dell'atto denominata per brevità Federcostruzioni.

Federcostruzioni non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro; può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi.

Federcostruzioni aderisce a Confindustria in qualità di Rappresentanza di Progetto in coerenza con lo Statuto di Confindustria.

Ciascuna organizzazione aderente mantiene la propria piena rappresentanza individuale.

Federcostruzioni può inoltre aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici distaccati.

Articolo 2 - Sede

Federcostruzioni ha sede in Roma.

Articolo 3 - Scopi

Federcostruzioni ha per fine la promozione e il coordinamento di iniziative di interesse di tutte le Federazioni/Associazioni aderenti, nell'obiettivo di un rafforzamento delle rappresentanze del settore delle costruzioni, ferme restando l'autonomia delle singole Associazioni e Federazioni aderenti nonché delle singole rappresentanze federative/associative così come definite dai rispettivi statuti.

A tal fine, Federcostruzioni nell'ambito delle politiche stabilite dagli organi federativi può:

1. esporre, previa specifica e finalizzata determinazione degli organi, alle componenti politiche, economiche, culturali ed istituzionali del Paese gli interessi comuni delle Federazioni/Associazioni aderenti e formulare relative proposte;
2. attuare nei confronti dei soggetti sopra indicati, previa specifica e finalizzata determinazione degli organi, interventi idonei a promuovere le condizioni più favorevoli per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale;
3. promuovere, previa specifica e finalizzata determinazione degli organi, nella società e presso gli interlocutori istituzionali le istanze comuni delle Federazioni/Associazioni il settore nel quale operano le organizzazioni aderenti;
4. progettare e promuovere indagini congiunturali intersettoriali, attraverso i centri studi dei soggetti aderenti e le rispettive banche dati;
5. progettare e promuovere iniziative di forma-zione dirette a realizzare una maggiore conoscenza sia tra le organizzazioni aderenti che nei confronti di terzi, dei requisiti prestazionali dei processi, delle applicazioni dei prodotti e dei manufatti con specifico riguardo al risparmio energetico, alla durabilità, alla manutenzione e ad altri temi di interesse collettivo;
6. monitorare, attraverso gli uffici competenti delle organizzazioni aderenti, la normativa in itinere ed in vigore per esaminarne e valutarne l'impatto tecnico ed economico sul settore;
7. promuovere, e coordinarne la partecipazione, iniziative di ricerca e sperimentazione;
8. realizzare, previa specifica e finalizzata determinazione degli organi, un sistema di comunicazione per un'adeguata valorizzazione del mondo delle costruzioni in tutte le sue componenti;
9. promuovere iniziative di studio, convegni, tavole rotonde, anche attraverso il coordinamento degli uffici competenti delle singole organizzazioni aderenti;
10. promuovere iniziative comuni di internazionalizzazione, anche di filiera complessiva, per penetrare in maniera strutturata nei mercati emergenti;
11. condividere e coordinare, ove possibile, una coerente politica fieristica, nazionale e internazionale, per un più efficace presidio dei mercati;
12. assumere ogni altra iniziativa utile ai propri scopi da realizzarsi nel rispetto delle autonomie e della rappresentanza proprie delle singole organizzazioni aderenti.

Federcostruzioni può compiere qualunque atto giuridico ritenuto opportuno ed utile al raggiungimento degli scopi istituzionali.

TITOLO II - SOCI

Articolo 4 - Soggetti della rappresentanza

Federcostruzioni è articolata in filiere:

- a. costruzioni civili nei comparti edili, industriali e infrastrutturali;
- b. tecnologie, impianti e macchinari afferenti alle costruzioni civili;
- c. materiali per le costruzioni;
- d. progettazione;
- e. servizi innovativi e tecnologie digitali per le costruzioni e le infrastrutture;
- f. altre filiere (previa approvazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio Generale di cui all'articolo 10).

Aderiscono a Federcostruzioni come soci effettivi le Federazioni e le Associazioni di settore appartenenti al sistema confindustriale che siano rappresentative di imprese che svolgono le attività imprenditoriali e produttive di cui al precedente articolo 1.

Le Federazioni e le Associazioni di Settore appartenenti al sistema Confindustriale aderiscono a Federcostruzioni come soci effettivi attraverso le filiere di competenza sempre che in Federcostruzioni non sia già presente una Federazione/Associazione che abbia lo stesso perimetro di rappresentanza o ambito di competenza in tutto o in parte del socio aspirante; in quest'ultima ipotesi la richiesta del socio aspirante non può essere accettata.

Aderiscono inoltre a Federcostruzioni attraverso le filiere di competenza, in qualità di soci aggregati non aventi diritto di voto, Federazioni, Associazioni o Enti eventualmente anche non appartenenti al sistema Confindustriale, rappresentativi di attività imprenditoriali che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'ambito organizzativo e di rappresentanza delle filiere sotto indicate.

Qualora i soggetti di cui al comma precedente svolgano attività riconducibili a più di una delle filiere di cui al precedente primo comma è facoltà del Consiglio Generale accogliere la domanda del socio aspirante collocandolo all'interno di una delle filiere in ragione dell'attività prevalente ovvero di individuarlo come socio aggregato complementare a due o più filiere.

Le Federazioni e le Associazioni di Settore che hanno i requisiti per essere federate come soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Articolo 5 - Rapporto associativo

La domanda di adesione a Federcostruzioni per gli aspiranti associati non presenti nell'atto costitutivo è formulata per iscritto al Presidente di Federcostruzioni corredata dalla documentazione idonea ad attestarne l'attività. La domanda contiene l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti.

Le domande vengono approvate dal Consiglio Generale. In caso di pronuncia negativa del Consiglio Generale, la Federazione/Associazione può richiedere un riesame della domanda da parte dell'Assemblea.

Contro la deliberazione negativa dell'Assemblea è possibile ricorrere ai Probiviri che decidono, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

L'adesione a Federcostruzioni ha durata biennale e decorrerà dalla data di accoglimento della domanda. Si considera tacitamente rinnovata qualora l'associato non dia comunicazione scritta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, della propria volontà di recedere entro i sei mesi antecedenti la scadenza del biennio.

All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore della Federazione di:

- un contributo annuale o di frazione dello stesso in caso di adesione infrannuale, come da art. 7;
- contributi specifici su progetti deliberati dal Consiglio Generale e approvati dall'Assemblea.

Articolo 6 - Diritti e obblighi

I soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di progetto e di servizio, poste in essere da Federcostruzioni.

I soci effettivi hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi di Federcostruzioni, purché in regola con gli obblighi statutari, ivi compresi i versamenti contributivi, e secondo le modalità previste dal presente statuto.

I soci aggregati hanno diritto di partecipazione agli organi di Federcostruzioni senza diritto di voto, come previsto dal presente statuto.

L'attività delle Federazioni/Associazioni aderenti è esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva degli interessi e dell'immagine delle categorie né di alcuno dei suoi partecipanti.

I soci si impegnano a rispettare il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Articolo 7 - Contributi

Ogni Socio effettivo versa un contributo annuale per il funzionamento della Federazione, secondo un sistema di soglie contributive conferenti diverse forme di partecipazione alla governance della Federazione. Il versamento del contributo annuale conferisce ad ogni Socio effettivo il diritto di nomina di 1 membro del Consiglio Generale e un numero di voti/delegati in Assemblea secondo le modalità definite da una apposita "Tabella delle soglie contributive e dei voti assembleari" approvata annualmente e riponderata in caso di ingresso di nuovi soci dal Consiglio Generale e successivamente ratificata dall'Assemblea.

Ogni Socio Aggregato è tenuto a versare un contributo forfettario annuale definito dal Consiglio Generale nella medesima tabella.

Il contributo annuale di ciascun Socio viene destinato al Fondo Comune ed è versato dagli associati alla Federazione in due rate semestrali di pari importo.

Nel caso di adesione in corso d'anno la quota annuale è calcolata in base al periodo di ingresso: quota piena se l'ingresso avviene nei primi sei mesi dell'anno, quota annuale dimezzata se l'adesione avviene negli ultimi sei mesi dell'anno.

Ulteriori contributi per la partecipazione a specifici progetti di interesse di più di una filiera saranno sostenuti dai proponenti con apposito budget dedicato.

All'amministrazione del Fondo Comune e dei fondi relativi ai progetti provvede il Tesoriere.

Durante la vita di Federcostruzioni non sono distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 8 - Sanzioni

I soci, inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a. sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea;
- b. sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi decorsi i quali, se permangono gli inadempimenti, si applicano, comunque, le seguenti sanzioni da c. ad f.;
- c. decadenza, comunque, dei rappresentanti delle Federazioni/Associazioni di appartenenza
- d. che ricoprono cariche associative interne o esterne;
- e. sospensione del diritto di voto;
- f. espulsione nel caso di grave e ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale;
- g. decadenza d'ufficio dalle cariche di rappresentanza in caso di assenza non giustificata per oltre tre convocazioni agli organismi nei quali si esercita tale carica.

Le sanzioni sono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio Generale.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Articolo 9 - Cessazione della condizione di socio

La condizione di socio cessa:

- a. per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 5;
- b. per cessazione dell'attività associativa, dal momento della formale comunicazione;
- c. per il venir meno dei requisiti richiesti dall'articolo 4;
- d. per espulsione nei casi previsti dal precedente articolo.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 5.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente ed immediatamente gli incarichi di rappresentanza esterna, nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno della Federazione.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI FEDERCOSTRUZIONI

Articolo 10 - Organi di Federcostruzioni

Sono organi di Federcostruzioni:

- a. l'Assemblea
- b. il Consiglio Generale
- c. il Presidente
- d. i Vice Presidenti
- e. il Tesoriere
- f. il Collegio dei Garanti contabili
- g. i Proviviri

Le procedure di funzionamento degli organi collegiali devono risultare atte ad assicurare ai componenti, con congruo anticipo rispetto alle singole riunioni, precisa conoscenza degli argomenti da trattare nonché - fatte salve particolari esigenze di riservatezza - adeguata documentazione circa gli stessi.

Articolo 11 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai Presidenti delle Federazioni/Associazioni che fanno parte di Federcostruzioni e/o da loro delegati per ognuna di esse congruamente con la Tabella delle soglie contributive e dei voti assembleari in conformità a quanto definito nell'art. 7.

Qualora in corso d'anno si verificasse l'ingresso di uno o più nuovi soci effettivi questi avranno diritto al voto loro spettante congruente alla tabella riponderata.

I soci aggregati di Federcostruzioni e i direttori delle Federazioni/Associazioni partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

Tutte le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, in proprio o per delega.

Ogni Federazione/Associazione non può ricevere più di una delega da altra Federazione/Associazione.

Ogni organizzazione può affidare a un suo unico rappresentante tutti i voti ad essa spettanti.

Per le elezioni delle cariche sociali è richiesto lo scrutinio segreto.

Articolo 12 - Riunioni e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno ed ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente ovvero la maggioranza del Consiglio Generale ovvero tanti soci che corrispondano ad almeno un quinto del totale dei voti.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza, anche a mezzo fax o posta elettronica, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza può essere spedito almeno 3 giorni prima con le stesse modalità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

Le riunioni sono valide quando siano presenti, direttamente o per delega, più della metà dei voti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti direttamente o per delega, salvo quanto previsto dall'art. 25 delle modifiche dello Statuto e dell'art. 26 per lo scioglimento di Federcostruzioni, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Alla riunione sono invitati i Garanti contabili, i Proviviri e i Presidenti dei soci aggregati senza diritto di voto.

Articolo 13 - Attribuzioni all'Assemblea

Spetta all'Assemblea, in sede ordinaria:

- a. ratificare la nomina dei Consiglieri del Consiglio Generale in coerenza con l'art. 7; membri di diritto in quanto Presidenti/delegati permanenti delle Federazioni/Associazioni aderenti a Federcostruzioni;
- b. eleggere il Presidente;
- c. eleggere i Vice Presidenti su indicazione del Presidente di concerto con le rispettive filiere;
- d. eleggere il Tesoriere;
- e. eleggere i componenti del Collegio dei Garanti contabili;
- f. eleggere i Proviviri;
- g. approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- h. determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività di Federcostruzioni;
- i. approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- j. approvare i criteri di riparto delle quote associative;
- k. approvare i contributi annuali proposti dal Consiglio Generale,
- l. approvare i contributi per i progetti;
- m. riesaminare le domande di adesione non accolte dal Consiglio Generale
- n. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale o dal Presidente.

Spetta all'Assemblea, in sede straordinaria:

- a. modificare il presente statuto;
- b. sciogliere Federcostruzioni.

Articolo 14 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale composto esclusivamente da rappresentanti delle Federazioni/Associazioni e in coerenza con l'art. 7, è formato da:

- a. il Presidente;
- b. i Vice Presidenti;
- c. i Consiglieri, ovvero i Presidenti (o loro delegati con delega permanente coerente con la carica) delle Federazioni e delle Associazioni aderenti che non esprimano già un vicepresidente;
- d. il Tesoriere.

In caso di decadenza dalla carica di Presidente di Federazione/Associazione, subentra automaticamente, in qualità di componente del Consiglio Generale il Presidente neo-eletto della medesima Associazione o Federazione.

Articolo 15 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario, oppure venga richiesto da almeno un quinto dei suoi componenti e, comunque, almeno quattro volte all'anno.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente di Federcostruzioni mediante avviso spedito, anche a mezzo fax o posta elettronica almeno 10 giorni prima della data della riunione, con l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e dell'ordine del giorno; in caso di urgenza, la convocazione del Consiglio Generale può essere inviata almeno 3 giorni prima a mezzo fax o posta elettronica, contenente le predette indicazioni e il motivo dell'urgenza.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età.

Partecipano, senza diritto di voto, i Direttori delle Federazioni/Associazioni socie effettive.

Le riunioni del Consiglio Generale sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Ogni componente del Consiglio Generale (carica individuale non delegabile) ha diritto ad un voto. Per le votazioni concernenti persone si procede a scrutinio segreto.

Le deliberazioni in materia di indirizzo politico sono prese all'unanimità dei presenti, quelle sull'ordinaria gestione a maggioranza.

Il Presidente può altresì estendere l'invito di volta in volta a soggetti interni o esterni a Federcostruzioni, in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

Articolo 16 - Attribuzioni del Consiglio Generale

Spetta al Consiglio Generale:

- a. nominare la Commissione di designazione del Presidente;
- b. proporre all'Assemblea il Presidente;
- c. curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea;
- d. definire e deliberare i progetti;
- e. deliberare ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea;
- f. proporre all'Assemblea i criteri di ripartizione e/o aggiornamento della Tabella delle soglie contributive e dei voti assembleari;
- g. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- h. predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e relativa relazione per sottoporli alla successiva approvazione dell'Assemblea nonché predisporre e autorizzare un eventuale esercizio provvisorio ai sensi del successivo articolo 24;
- i. predisporre i contributi per l'approvazione dell'Assemblea;
- j. adottare le sanzioni;
- k. approvare le domande di adesione;
- l. formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
- m. promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita di Federcostruzioni;
- n. nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- o. eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni di Federcostruzioni;
- p. sovrintendere alla gestione dei fondi;
- q. assumere, in caso di urgenza, deliberazioni che spettano all'Assemblea, la quale deve però ratificarle nella sua prima riunione successiva;

- r. nominare o revocare, su proposta del Presidente, il Segretario Generale;
- s. deliberare in merito all'adesione ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali.

Articolo 17 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Generale.

A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, viene nominata la Commissione di Designazione formata da 3 persone estratte a sorte da una lista composta da un rappresentante per ciascuna filiera con comprovata esperienza associativa e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotano il consenso della base. La stessa deve esaurire il suo mandato nei 45 giorni successivi a quello dell'elezione con ampia discrezionalità di procedura.

La Commissione sottopone al voto del Consiglio Generale le candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 35% dei voti assembleari.

Sulla base della relazione della Commissione il Consiglio Generale, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica quattro anni, scade in occasione dell'Assemblea ordinaria e non è rieleggibile.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di Federcostruzioni di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente sovrintende e coordina l'attività del Consiglio Generale.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente più anziano d'età.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Articolo 18 - Vice Presidenti e Tesoriere

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza di Federcostruzioni, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti e dal Tesoriere a cui può conferire deleghe per alcune delle proprie attribuzioni.

Il Vice Presidente più anziano di età assume la funzione di vicario del Presidente in caso di suo impedimento.

Il numero complessivo dei Vicepresidenti e i requisiti contributivi necessari per l'ottenimento della carica sono regolamentati nella Tabella dei contributi associativi e dei voti assembleari indicata all'art. 7.

Le Filie composte da una sola Federazione/Associazione indicano ognuna un Vice Presidente.

Le Filie composte fino a un massimo di quattro organizzazioni socie ordinarie esprimono fino a due Vice Presidenti, quelle costituite da più di quattro organizzazioni socie ordinarie indicano fino a quattro Vice Presidenti.

I Vice Presidenti ed il Tesoriere durano in carica quattro anni, scadono contemporaneamente al Presidente e sono rieleggibili. Nel caso che vengano a mancare durante il loro mandato, essi sono sostituiti su proposta delle Filie di appartenenza e restano in carica sino alla scadenza del Presidente. Qualora decadesse la loro designazione nella Filiera da parte della Federazione/Associazione di appartenenza, saranno dalla stessa sostituiti e l'attribuzione alla carica di Vicepresidente o di Tesoriere dovrà essere sottoposta a ratifica dall'assemblea successiva.

Articolo 19 - Collegio dei Garanti contabili

L'Assemblea ordinaria degli anni dispari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di 3 (tre) Revisori contabili effettivi, nonché 2 (due) supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci della Federazione, in una lista di almeno 7 (sette) candidati.

A tal fine, in tempo utile per la votazione dell'Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le Associazioni federate.

I revisori contabili possono essere candidabili anche se sono soggetti esterni al mondo associativo.

Per i candidati espressione del mondo associativo non è richiesto il completo inquadramento e non è necessario ricoprire una posizione con responsabilità aziendale di grado rilevante; sussiste comunque l'incompatibilità assoluta con tutte le cariche della Federazione nonché con la carica di Presidente e di Vicepresidente di altra componente del sistema.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

Assume la carica di Presidente dei Revisori contabili il più votato dall'Assemblea.

Ciascun socio può votare per non più di 2 (due) candidati.

Risultano eletti Revisori effettivi i 3 (tre) candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti del Collegio dei Revisori contabili durano in carica al massimo due mandati consecutivi quadriennali con possibilità di rielezione dopo un intervallo di un mandato. I componenti il Collegio dei Revisori scadono dall'incarico in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

Il Collegio dei revisori contabili ha facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio Generale per tematiche connesse ai propri compiti.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quello effettivo in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Articolo 20 - Probiviri

L'Assemblea - in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente - elegge, a scrutinio segreto, 3 (tre) Probiviri, i quali durano in carica quattro anni.

I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica al massimo due mandati consecutivi quadriennali con possibilità di rielezione dopo un intervallo di un mandato. I Probiviri scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 2 (due) preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione dei Probiviri, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente, Vice Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata, nonché con ogni altra carica interna alla Federazione.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema federativo e che non si siano potute definire bonariamente.

Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

L'attivazione del Collegio arbitrale richiede da parte del ricorrente il versamento di un deposito cauzionale mediante bonifico bancario su conto corrente della Federazione dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo. La copia del bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.

Per le modalità di funzionamento del Collegio, le procedure e i termini per la deliberazione dei lodi si rinvia al regolamento di Confindustria.

Articolo 21 - Il Segretario

Il Segretario viene indicato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale. Il suo mandato scade al rinnovo delle cariche e può essere riproposto dai successivi vertici. Attua le disposizioni prese dagli Organi Direttivi di Federcostruzioni; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi Direttivi di Federcostruzioni.

TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI

Articolo 22 - Fondo comune

Il fondo comune è costituito:

- a. dai contributi annuali o da frazioni semestrali degli stessi nel caso di iscrizione in corso d'anno
- b. dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali precedenti
- c. dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento di Federcostruzioni.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata di Federcostruzioni e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

Articolo 23 - Fondi Progetti

I Fondi Progetti sono costituiti:

- a. dai contributi deliberati dal Consiglio Generale e successivamente ratificati dall'Assemblea per i singoli progetti
- b. dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti a fronte dei singoli progetti.

Con i fondi si provvede alle spese per la realizzazione dei singoli progetti; i capitoli di spesa relativi ad ogni progetto sono contabilizzati individualmente. Eventuali eccedenze sono riportate a nuovo su progetti di analoga pertinenza.

I soci che per qualsiasi motivo cessino di far parte di Federcostruzioni prima dell'espletamento dei progetti per i quali hanno versato contributi non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione di quote a valere sui medesimi.

Articolo 24 - Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il novembre dell'anno deve essere presentato all'Assemblea il bilancio preconsuntivo dell'esercizio in corso per verificare l'andamento economico della Federazione ed il bilancio preventivo dell'anno successivo.

E' facoltà del Consiglio Generale autorizzare impegni di spesa, in assenza di un bilancio preventivo approvato, operando in ambito di esercizio provvisorio; in ogni caso l'esercizio provvisorio non potrà superare la durata di sei mesi.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio Generale dovrà redigere il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, insieme alla relazione sulla gestione, entro il successivo mese di giugno.

I bilanci devono essere presentati al Collegio dei Garanti contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Articolo 25 - Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea in sede straordinaria.

A tal fine, l'Assemblea è validamente costituita quando vi sia rappresentata la maggioranza dei voti spettanti ai soci e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci.

Le proposte di modifica sono specificatamente indicate nell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria che delibera in merito.

In casi particolari, il Consiglio Generale può sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Soci medesimi.

Ai Soci che in sede di votazione o di referendum dissentano dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dalla scadenza del biennio di adesione.

Articolo 26 - Scioglimento

Quando venga domandato lo scioglimento di Federcostruzioni da un numero di Soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, è convocata un' apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata A.R., delibera validamente con il voto favorevole di almeno i due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce, altresì, la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 27 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo allo statuto di CONFINDUSTRIA ed alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Ai fini della rotazione nelle cariche di cui al presente statuto a far data dalla sua approvazione, sono previste norme transitorie applicabili a far data dalla assemblea che ratifica l'elezione del Presidente di Federcostruzioni.

Sulla base del nuovo statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria di Federcostruzioni in accordo con le disposizioni di adeguamento al nuovo statuto confederale e posto che il Presidente di Federcostruzioni viene eletto in anno pari (2016) e che il collegio dei revisori contabili ed i Provisori secondo il nuovo statuto vengono eletti in anni dispari, si stabilisce la seguente norma transitoria:

gli attuali componenti del collegio dei revisori contabili ed i provvisori eletti in base al precedente statuto restano in carica fino al 2017 anno nel quale è prevista la loro elezione secondo le regole statutarie.